



del 3 marzo 2018

## **Convocazione incontro tecnico per la definizione delle materie di cui all'Addendum dell'accordo sindacale**

Le Amministrazioni, le OO.SS. e COCER sono state convocate per un incontro tecnico per la definizione delle materie di cui all'Addendum dell'accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione sottoscritti in data 26 gennaio 2018, relativi al triennio 2016-2018, per il prossimo 8 marzo

### **Problematiche concorsuali - Incontro con l'Amministrazione**

Lo scorso 26 febbraio, nel corso di un'incontro con i vertici del Dipartimento della P. S., si è discusso di una serie di problematiche relative alle procedure concorsuali in atto. Diamo riscontro delle singole argomentazioni di cui si è discusso, e delle risposte che l'Amministrazione ha dato in relazione alle questioni prospettate dal Siulp.

#### Concorso a 1500 posti per la nomina di Vice Commissario del ruolo direttivo a esaurimento

Sono state in primo luogo rappresentate le perplessità in ordine alla graduatoria. Ci era stato infatti assicurato che sarebbe stato in ogni caso salvaguardato il criterio dell'anzianità di ruolo, in modo tale da impedire scavalcamenti da parte di concorrenti delle annualità successive. All'atto pratico ciò non è invece avvenuto, e per l'effetto molti dei candidati più anziani si sono visti superare in ragione di una prevalenza consentita dal maggior peso riconosciuto ai titoli di servizio diversi dall'anzianità. Peraltro numerosi interessati ci hanno segnalato che non sarebbero stati correttamente annotati nelle schede personali importanti titoli posseduti, e di aver per questo già chiesto accesso agli atti per verificare eventuali omissioni. Abbiamo quindi chiesto all'Amministrazione un quanto più solerte approfondimento teso a rimuovere le eventuali probabili erronee attribuzione di punteggio, così da correggere in autotutela in tempo utile la graduatoria.

Si è poi chiesta contezza in ordine agli uffici di destinazione di fine corso, posto che, contrariamente alle indicazioni inizialmente fornite, tra le sedi di assegnazione di fine corso sarebbero state previsti anche uffici e reparti presso cui, in origine, la figura dei Commissari del ruolo ad esaurimento era stata esclusa. Una possibilità che, invero, sembrerebbe confermata dalla circostanza che alcuni corsisti starebbero per l'appunto svolgendo il periodo applicativo della durata di un mese presso alcuni di questi reparti speciali.

Ci è stato al riguardo assicurato che il periodo applicativo non può in alcun modo essere inteso come una anticipata assegnazione, in quanto, nel rispetto di quanto disposto con la circolare del 19 gennaio scorso della Direzione Centrale per le Risorse Umane, l'assegnazione definitiva sarà stabilita solamente al termine del corso di formazione, con indicazione dell'Ufficio o Reparto cui l'interessato è destinato.

#### IX Corso Vice Ispettori - Assegnazione perdenti sede.

A nostra precisa richiesta, ci è stato confermato che, allo stato, i corsisti ai quali non sarà garantito il rientro in sede sono complessivamente 158. Abbiamo a questo punto significato come , per effetto delle migliaia di colleghi che, grazie al riordino, a breve transiteranno nel ruolo degli ispettori, non abbia più senso tenere luogo alle griglie di assegnazione previste nel bando di concorso, peraltro risalente ad oltre quattro anni addietro, e dunque non in grado di offrire una fedele rappresentazione delle esigenze territoriali. Abbiamo altresì osservato che la rigidità di quei criteri di assegnazione, oltre a non essere più attuale, è stata già più volte censurata da provvedimenti giurisdizionali che, seppure in via cautelare, hanno comunque evidenziato profili di illegittimità tali da suggerire una opportuna rimediazione correttiva.

L'Amministrazione ha dal canto suo replicato che conta di far rientrare tutti i 158 perdenti sede alle province di provenienza entro il 2018, e cioè in concomitanza con l'assegnazione dei primi vincitori dei concorsi previsti dal riordino. Non solo. Delle circa 70 istanze motivate da situazioni personali meritevoli di essere apprezzate alla stregua dei precetti normativi posti a presidio della tutela della famiglia, sono almeno 30 quelle a cui l'Amministrazione conta di poter dare immediato accoglimento, quindi con assegnazione a fine corso presso la sede richiesta.

#### Concorso 559 Allievi Agenti - Ricorso dei candidati esclusi

Sul Flash nr. 9 del 24 febbraio 2018 abbiamo dato comunicazione della diffida ad adempiere che l'Avvocato Galletti ha inviato all'Amministrazione chiedendo, alla luce delle recentissime sentenze n. 1953/2018 e 1989/2018 del Tar Lazio-Roma, ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della L. 241/90 di ammettere i ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale, anche in soprannumero, previa eventuale revoca o annullamento d'ufficio in parte qua di ogni atto e provvedimento contrastante con l'interesse dei propri assistiti alla prosecuzione della selezione.

Poiché quel ricorso, come noto, era stato patrocinato dal Siulp, nel corso dell'incontro odierno si è avuto modo di discutere anche dei termini dell'intimazione, per capire quale sarebbe potuto essere l'approccio dell'Amministrazione. Nel merito la rappresentanza del Dipartimento della P.S. presente si è riservata di approfondire le argomentazioni portate dal TAR Lazio prima di decidere se dar corso all'intimazione del legale del Siulp ovvero, in alternativa, se impugnare al Consiglio di Stato le cennate sentenze.

---

### **Commissione di studio per la revisione dei distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato**

Lunedì 5 marzo p.v., alle ore 17.00, presso il Dipartimento, si riunirà la Commissione di studio per la revisione dei distintivi di qualifica, a cui parteciperà il Siulp con un proprio rappresentante, al fine di condividere gli esiti della consultazione del personale della Polizia di Stato effettuata mediante il canale "Doppiavela" e le valutazioni espresse nell'incontro interforze tenutosi il 27 febbraio.

---

### **Protesta Torino:**

#### **SIULP comportamento e frasi insegnante intollerabili che richiedono intervento immediato**

Quanto accaduto a Torino è un fatto grave e intollerabile che deve indurre tutti i Corpi intermedi rappresentanza e le Istituzioni a riflettere su grave e pericoloso clima di odio e intolleranza che si è generato e che pregiudica, a prescindere dall'operato delle Forze di polizia il sereno svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

Non sta agli uomini in uniforme decidere chi e quando può manifestare. A loro compete il dovere di assicurare che questo fondamentale diritto possa essere garantito a chiunque purché lo si faccia nel rispetto delle regole.

Una elementare constatazione che di certo non appassiona quei professionisti della violenza usi a fare degli scontri di piazza la ragion d'essere del loro antagonismo sociale, e rispetto alla quale, da tempo, il Siulp invoca un rigoroso intervento del legislatore finalizzato a definire conseguenze certe ed afflittive nei confronti dei responsabili di comportamenti che rischiano di riproporre i tragici scenari degli anni di piombo.

Una sensazione che, al netto dell'indicibile amarezza, è oggi rafforzata dalle deliranti dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana dall'insegnante che, a Torino, ha espresso giudizi irripetibili nei confronti dei Poliziotti in servizio, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. La circostanza che, invece di rimeditare sull'accaduto, questa insegnante abbia poi avuto anche la sfrontatezza di rivendicare la legittimità del suo comportamento in un secondo momento di fronte alle telecamere dove ha persino inneggiato il ricorso alle armi contro i poliziotti, pone a nostro avviso l'esigenza di una ferma e corale condanna morale e anche concreta. Serve a tutela della dignità dei poliziotti, in primo luogo. Ma anche, e soprattutto, a tutela della dignità delle centinaia di migliaia di insegnanti che, diversamente da questa signora, sono consapevoli di svolgere una delicatissima ed insostituibile funzione pubblica per esercitare la quale sono necessarie straordinarie doti di equilibrio e di saggezza e non certo quelle di istigare alla violenza o alla lotta armata. Quelle di cui, a nostro avviso, la responsabile delle vergognose infamie rivolte ai colleghi in servizio a Torino ha dimostrato di non padroneggiare adeguatamente per non dire di non possederle.

E' quanto afferma il Segretario Generale del SIULP Felice Romano nel commentare il video andato in onda durante una trasmissione televisiva alla presenza dell'ex premier Matteo Renzi.

Mi rendo conto, continua Romano, della gravità di quanto affermo. Ma le dichiarazioni sono altrettanto gravi e pericolose per la tenuta democratica che quanto affermo non è opinione solo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Lo stesso ex premier infatti, che ringraziamo per aver tempestivamente censurato questo tipo di condotta esprimendo solidarietà nei confronti dei poliziotti ed auspicando l'immediato licenziamento dell'insegnante, dimostra che è opinione condivisa.

Nell'unirci all'auspicio dell'ex premier, al quale, beninteso, ci associamo, riteniamo però che questo fatto sia degno dell'attenzione dell'Autorità Giudiziaria proprio per la gravità delle affermazioni fatte.

Parimenti, ci attendiamo ora che altrettanto facciano anche le organizzazioni di categoria che rappresentano gli insegnanti.

Non saremo noi, sottolinea Romano, a cadere nella trappola della generalizzazione, ma è necessaria, ora più che mai, una netta presa di distanza da atteggiamenti che altrimenti rischiano di inficiare quel vincolo di solidarietà tra lavoratori, nel caso di specie poliziotti ed insegnanti, che sono l'essenza della nostra democrazia. Non solo, conclude Romano, quanto richiesto è altresì necessario per tranquillizzare i genitori italiani che quando la mattina accompagnano i loro figli a scuola li lascino all'interno di una struttura dove siano insegnati i valori della democrazia, del rispetto degli altri e soprattutto delle Istituzioni democratiche e di chi le rappresenta come presupposto inalienabile per un futuro civile e democratico del nostro Paese.

Roma, 27 febbraio 2018

---

### **Gissi: episodio di Torino grave e desolante**

Riportiamo il testo della nota inviataci dalla Segretaria Generale Cisl Scuola Maddalena Gissi.

"Sconcerta la storia dell'insegnante torinese che insulta e augura la morte a dei poliziotti che stanno semplicemente facendo correttamente e attentamente il loro lavoro. Più grave ancora e contraddittorio, poi, che questa violenza dura e reale, anche se puramente verbale, venga coperta e giustificata in nome di un valore costituzionalmente fondato, com'è quello dell'antifascismo. Distorsione culturale, dunque, in cui proprio un docente non dovrebbe cadere.

Compito fondamentale della scuola, e perciò di ogni insegnante, è quello di offrire e far generare conoscenza, ma anche quello di lavorare per sviluppare competenze sociali di cittadinanza che servano a costruire convivenze giuste, aperte, responsabili. Ciò significa proporre e far maturare negli allievi sensibilità e valori che devono far parte del profilo personale, oltre che professionale, di tutti coloro ai quali le famiglie e la società affidano un compito inevitabilmente educativo e perciò delicato quanto prezioso.

Quanto accaduto a Torino è davvero desolante, anche se comportamenti così sconsiderati restano solo una deprecabile e isolata eccezione a fronte di un'intera categoria che svolge con riconosciuta dignità il proprio lavoro.

La nostra solidarietà va a quei poliziotti insultati, lavoratori che compiono onestamente, con responsabilità e grave rischio personale il loro dovere.

Roma, 28 febbraio 2018

Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola"

---

### **Sui diritti sindacali dei militari ulteriore ordinanza di rimessione alla corte costituzionale**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), con ordinanza nr. 198 pronunciata in merito al ricorso proposto da un militare dell'esercito Italiano, per l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 857, comma sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010, secondo cui «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», essendo la questione dirimente ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata.

Quanto al profilo della rilevanza, il Collegio ha, invero, ritenuto che il giudizio non potesse essere definito senza risolvere la questione di legittimità costituzionale, essendo stata, nel caso di specie, irrogata una sanzione disciplinare di stato, che, all'esito dello scrutinio delle censure prospettate dal ricorrente, è risultata formalmente legittima sotto l'aspetto procedimentale nonché sotto quello sostanziale, integrando la condotta contestata al ricorrente l'ipotesi dell'adesione da parte di un militare ad una associazione sindacale, contemplata dall'art. 1475, secondo comma. Il dubbio di costituzionalità riguarda, così, una norma che influisce direttamente sulla definizione del giudizio, in quanto ove tale norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, la condotta sanzionata risulterebbe invece legittima.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio ha rilevato come la medesima questione sia stata già rimessa alla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 4 maggio 2017, n. 2043, con la quale, appunto, si è ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, nei casi «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); b) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30».

Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza in parola, in sintesi, aveva ritenuto che è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali, purtuttavia, in base alla sopra citata giurisprudenza Cedu, si deve prendere atto che l'istituzione, da parte della legislazione italiana (analoga in parte qua a quella francese), di organismi e procedure speciali di rappresentanza militare non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi;

Pertanto, l'art. 1475, comma 2, C.O.M., sarebbe in contrasto con l'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha fornito degli articoli 11 e 14 della Cedu, perché la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto.

Quindi, il Consiglio di Stato, alla stregua di consolidati principi espressi dalla Corte costituzionale (richiamati in motivazione), ha evidenziato che:

- l'interpretazione della Convenzione è rimessa, ai sensi dell'art. 32 della medesima, alla sola Corte di Strasburgo; per gli Stati firmatari, pertanto, il diritto convenzionale vivente non è quello rappresentato dal testo della Convenzione (ossia dalle relative disposizioni), bensì quello risultante dall'esegezi della Corte Edu;
- è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve;
- le norme della Cedu, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, non acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò soggette al controllo di legittimità costituzionale proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, ed è necessario che esse siano conformi alla Costituzione;
- la particolare natura delle stesse norme, escluse dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. e diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le «norme interposte» e quelle costituzionali;

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte anche la distinta ma connessa questione della contrarietà dell'art. 1475, comma 2, con l'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta (predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30), nella parte in cui, affidando alla legislazione nazionale di determinare il «principio dell'applicazione delle garanzie» sindacali ai militari nonché la «misura» di tale applicazione, intende evocare un nucleo essenziale di libertà sindacali che non può non essere riconosciuto anche a favore di tali categorie di lavoratori.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte ogni valutazione sulla legittimità delle sopra richiamate norme interposte in quanto non siano a loro volta contrarie alla Costituzione e, come tali, inidonee a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.; tanto avuto riguardo alla circostanza che l'art. 1475, comma 2, cit., è dettato al fine di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze armate, presupposti strumentali necessari ed imprescindibili per assicurare l'efficacia della relativa azione, posta a tutela di un valore dell'ordinamento di carattere supremo e per così dire primario, quale è la difesa militare dello Stato.

Ciò premesso, la questione di legittimità viene sollevata dal TAR Veneto con gli stessi termini e contenuti di cui alla precedente ordinanza del Consiglio di Stato.

Si tratta della stessa questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie, viene in rilievo con riferimento, non già alla legittimità del divieto del Comando generale dell'Arma di costituzione della associazione UNAC in parola e di adesione alla stessa, su cui — a differenza del caso esaminato dal Consiglio di Stato — è caduto il giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 586/2016, bensì, più a valle, con riferimento alla distinta, anche se connessa, contestazione della legittimità della sanzione disciplinare, applicata nel caso di specie al militare ricorrente per aver preso parte alla predetta associazione sindacale.

Il TAR Veneto osserva che l'antinomia tra l'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010, che vieta in radice ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali» e gli articoli 11 e 14 della Cedu, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, appare evidente e non superabile in via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), come noto, stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato».

E il successivo art. 14 della Convenzione statuisce che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere,

l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

Inoltre, con le pronunce emesse in data 2 ottobre 2014, nei casi «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che «le restrizioni che possono essere imposte ai tre gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 CEDU [membri delle Forze armate, della Polizia e dell'Amministrazione dello Stato] richiedono un'interpretazione restrittiva e devono, conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti in questione. Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione l'essenza stessa del diritto alla libertà sindacale. Pertanto la Corte non accetta le restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della libertà sindacale senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe vuotato della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi è un elemento essenziale della libertà sindacale» («Matelly c. Francia» §§ 57-58, «Adefdromil c. Francia» §§ 43-44).

Se, dunque, è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali, purtuttavia secondo la Corte «tali restrizioni non devono privare i militari ed i loro sindacati del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali», anche in considerazione del fatto che l'istituzione, da parte della legislazione francese, di «organismi e procedure speciali» di rappresentanza militare «non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione, che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi» («Matelly c. Francia» §§ 69-70, «Adefdromil c. Francia» § 54).

Dall'altro lato vi è, nel nostro ordinamento interno, l'art. 1475, comma 2, decreto legislativo 66/2010, che lungi dal restringere l'esercizio dei diritti sindacali dei militari, li sopprime del tutto; di qui il contrasto di tale norma con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze citate della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per di più, condividendosi quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 2043, la disposizione di cui all'art. 1475, comma 2, decreto legislativo 66/2010 appare in contrasto anche con il testo della Carta sociale europea riveduta, il cui art. 5 assegna agli Stati firmatari, fra l'altro, il dovere di determinare la misura in cui la libertà di associazione sindacale, sancita in via generale dalla Carta stessa, trovi applicazione nei confronti degli appartenenti alle Forze armate.

La disposizione dell'art. 5, terzo periodo, della Carta, laddove rimette alla legislazione nazionale di determinare il «principio dell'applicazione delle garanzie» sindacali ai militari nonché la «misura» di tale applicazione, intende infatti evocare un nucleo essenziale – certo ristretto, limitato e circoscritto - di libertà sindacali che non può non essere riconosciuto anche a favore di tali categorie di lavoratori.

Ne consegue che una norma nazionale che, come l'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010, privi in radice i militari del diritto di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» si pone in contrasto con tale disposizione di diritto internazionale convenzionale.

La parola passa dunque alla Corte Costituzionale.

---

### **La presenza di un tatuaggio non costituisce causa automatica di esclusione dal concorso**

Il Tar Lazio, con la sentenza del 6 giugno 2017, n. 6616, ha dichiarato illegittima l'esclusione di un candidato dal concorso nelle forze armate per la presenza di un tatuaggio.

Secondo il Consesso Amministrativo, l'esclusione dell'aspirante dai concorsi nelle forze armate e di polizia per la presenza di un tatuaggio, deve essere valutata caso per caso anche in relazione alla forma ed alle dimensioni, nonché all'oggetto dello stesso.

Nella sentenza si legge: «...vero è che la presenza di un tatuaggio è circostanza neutra ai fini della idoneità o meno al reclutamento nell'Arma dei carabinieri; nondimeno occorre valutare caso per caso, al fine di verificare se detto tatuaggio possa comunque rappresentare, se non un indice di abnormità della personalità, comunque un motivo di non decoro per il Corpo militare, tale da determinare un giudizio di non idoneità» ( Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4814).

In altre parole le previsioni del bando circa la presenza di tatuaggi negli aspiranti devono essere declinate secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto sia della collocazione del tatuaggio sia delle sue caratteristiche e, con riferimento al caso di specie, avendo altresì riguardo al fatto che lo stesso è stato, praticamente, rimosso con la tecnica laser.

Il ricorrente era stato escluso dal concorso per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale per la presenza di un tatuaggio in regione gamba destra, visibile con l'uniforme.

---

### **Conto corrente gratis per redditi bassi e pensionati**

Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo al decreto che istituisce il conto base, offerto ai consumatori con redditi inferiori a 11.600 euro e ai pensionati.

Nel decreto, composto da sei articoli, si prevede che il conto base in banca venga offerto senza spese ai consumatori con Isee (indicatore di situazione economica equivalente) inferiore a 11.600 euro ed ai pensionati con trattamenti non superiori all'importo lordo annuo di 18mila euro.

Lo stabilisce un decreto ministeriale sul quale il Consiglio di Stato ha appena dato parere positivo (5/2018, sotto allegato).

La fonte ispiratrice è costituita dalla direttiva europea 2014/92/UE del PE e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, detta direttiva introduce il diritto per tutti i cittadini europei, nonché per coloro che soggiornano legalmente nell'Unione Europea, di aprire un conto base, prevedendo a tal fine l'eliminazione di qualsiasi discriminazione derivante dalla nazionalità o dal luogo di residenza.

Il cosiddetto conto di pagamento con caratteristiche di base è uno strumento usato per l'esecuzione di operazioni semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o effettuare pagamenti, mentre non può essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio.

Il conto dovrà includere un numero predefinito di operazioni annue e prevedere un canone onnicomprensivo, di ammontare "ragionevole" e sarà interamente gratuito (senza neanche il pagamento dei bolli) per le fasce di consumatori socialmente svantaggiate.

Inoltre, il conto dovrà obbligatoriamente includere l'emissione della carta di debito, ossia del bancomat.

Riguardo la trasparenza, le banche (e gli altri prestatori di servizi di pagamento) sono obbligate a fornire ai consumatori il "Documento informativo sulle spese" (relativo anche alle informazioni precontrattuali) e il "Riepilogo delle spese" (contenente comunicazioni periodiche), in aggiunta agli obblighi informativi già stabiliti (come l'estratto conto).

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO **PRESTITO**



IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHIESTO  
SUPERIORE A **25.000 €**

**5,55 %**  
TAE<sup>MAX</sup>\*

CESSIONE  
DEL QUINTO

PRESTITO  
CON DELEGA

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

\*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. ED00203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Imicrediti S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBI, Banca S.p.A., Consei S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 10/2018 del 3 Marzo 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati